

VERBALE DI ACCORDO

In La Spezia, il giorno 21 novembre 2008

Tra

CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A.

e

LE OOSLL

premesse che

- con l'Accordo del 21 dicembre 2006, le Parti hanno condiviso l'obiettivo di dare tempestivo avvio al confronto per ricercare soluzioni atte a garantire al Personale della Banca regole comuni attraverso l'armonizzazione delle discipline aziendali di carattere economico-normativo precedentemente in essere presso Banca Intesa e SANPAOLO IMI;
- con l'accordo di Programma del 14 febbraio 2007, le Parti hanno individuato, tra le materie oggetto di confronto anche quella del part-time, attraverso la definizione di intese quadro che siano anche di indirizzo per tutte le Banche del Gruppo, pur nel rispetto delle specificità organizzative e produttive e delle titolarità dei diritti di cui alle normative vigenti in capo alle RR.SS.AA. e alle Segreterie degli Organi di Coordinamento;
- le Parti, valutato il contributo offerto dalle discipline aziendali in materia di orari di lavoro adottati in precedenza da CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A. si sono altresì date atto dell'intento di procedere all'adeguamento di dette normative all'intervenuta nuova struttura organizzativa,

le Parti, ferme restando le disposizioni di legge e di CCNL tempo per tempo vigenti, hanno convenuto di regolare il rapporto di lavoro a tempo parziale secondo tutto quanto segue :

- 1) *Tipologie di trasformazione del rapporto di lavoro - ampliamento delle percentuali - criteri di priorità nell'accoglimento delle domande*

Ferme restando le previsioni di legge e di contratto vigenti in materia, il ricorso al lavoro a tempo parziale verrà favorito in tutte le sue forme e per una durata a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato secondo regole condizioni e modalità che seguono.

La trasformazione consensuale dei rapporti di lavoro del personale in servizio a tempo pieno appartenente alle Aree professionali e ai Quadri Direttivi potrà avvenire:

- a tempo determinato per periodi minimi di:
= tre anni rinnovabili, alla scadenza, per altri tre;

FANI

DIREZIONE

UILCA

FASAC FGIL

= ovvero 6 mesi rinnovabili per altri 6, in presenza di gravi motivi familiari e/o personali del dipendente.

Alla scadenza del termine, il lavoratore a tempo parziale che tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, rimarrà assegnato alla stessa unità produttiva;

- a tempo indeterminato: entro il limite massimo del 50% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale appartenente alle categorie Aree professionali e Quadri Direttivi.

Le domande, redatte su apposita modulistica verranno accolte in base alle esigenze tecniche organizzative e produttive presenti presso l'unità operativa di assegnazione del dipendente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento.

Fermo restando che il numero delle trasformazioni non potrà comunque mai superare il totale del 20% dell'organico a tempo indeterminato dell'Area, per quanto attiene in particolare alle Filiali, saranno di norma concessi part-time nelle quantità di cui alla tabella di riferimento sotto indicata:

Filiali con un numero di addetti	Numero part-time concedibili
da 5 a 8	1
da 9 a 11	2
da 12 a 16	3
da 17 a 22	4
oltre 22	5 unità, comunque non oltre il 20% del Personale a tempo indeterminato assegnato

Compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive, l'Azienda potrà valutare la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale assegnato alle unità organizzative fino a 4 addetti.

Ove presso la medesima unità operativa siano state presentate una pluralità di domande per trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché nel caso in cui si presenti, contestualmente, l'esigenza di esaminare, per l'intervenuta scadenza di un contratto di lavoro a tempo parziale, la richiesta di proroga del contratto stesso, l'Azienda, in base alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, procederà:

- dando precedenza, in ordine di priorità, alle domande motivate dall'esigenza di:
 1. provvedere alle necessità personali di soggetto portatore di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992,
 2. assistere figli o coniugi o familiari -entro il 3° grado- conviventi o non conviventi di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla l. n. 104/1992 o che versino in situazioni di particolare disagio a causa di status di vedovanza, separazione o divorzio,
 3. accudire figli fino a 3 anni di età;
 4. curare i figli in età compresa tra 3 e 10 anni ovvero familiari anziani malati o malati cronici;
 5. assolvere a motivi di studio o di dedicarsi ad attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991;
- favorendo trasformazioni ulteriori -rispetto a quelle sopra indicate qualora la articolazione giornaliera e settimanale dell'orario dei diversi rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'unità operativa, sia tale da assicurare, in via complementare tra i predetti rapporti a tempo parziale, il presidio effettivo così come stabilito per l'intero orario di lavoro giornaliero e settimanale del lavoratore a tempo pieno;

- valutando altresì, ove la concessione del part-time presso l'unità operativa di assegnazione dell'interessato sia preclusa da esigenze operative, di accogliere richieste di trasformazione a tempo parziale unitamente all'altra richiesta del lavoratore di essere assegnato ad altra unità operativa o di essere trasferito presso altra unità produttiva, se del caso, anche per accogliere la richiesta di svolgere mansioni inferiori e con conservazione, in tal caso, dei trattamenti economici in atto.

2) Ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire, su richiesta

- dell'Azienda, motivata da sopravvenute comprovate esigenze tecnico-organizzative
- del Personale, per motivate gravi ragioni di carattere personale e/o familiare.

Nel caso di rapporto di lavoro Part Time a tempo determinato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire, oltre che dal giorno successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente rispetto a tale termine, con il consenso delle parti.

Nel caso di rapporto di lavoro Part Time a tempo indeterminato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle parti con preavviso di almeno 3 mesi.

Dichiarazione dell'Azienda

In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS., l'Azienda, in ragione dell'accesso degli interessati al "Fondo di solidarietà", accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dai collaboratori che si trovino a part-time.

3) Articolazioni d'orario

L'orario di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dell'orario settimanale medio complessivo compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 32 ore e 30 minuti, potrà essere articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana o meno secondo la seguente distribuzione:


- orizzontale, con orario giornaliero distribuito su tutti i giorni lavorativi con o senza intervallo;
- verticale;
- misto;
- ciclico, distribuito cioè solo su alcuni mesi dell'anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana.

Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può richiedere di fruire

- di un'elasticità di orario di 45 minuti in entrata, con correlativo spostamento dell'orario di uscita;
- di un intervallo meridiano di cui all'art. 98 del vigente CCNL della durata di 15 o 30 minuti, in via non occasionale ed in deroga a quanto in via generale praticato nell'unità produttiva di assegnazione.

4) Formazione

Ove le ore di formazione retribuita cadessero fuori dell'orario di lavoro stabilito, si procederà alla correlata retribuzione delle medesime ovvero, sulla base della richiesta del lavoratore, a consentirne il recupero secondo il già richiamato meccanismo della banca delle ore.



Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS. rivolgono espressa raccomandazione all'Azienda affinché la formazione destinata al Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sia organizzata preferibilmente e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, nella mattinata.

5) Buono pasto

Al Personale con contratto di lavoro a tempo parziale spetta, per ogni giornata lavorativa, un buono pasto giornaliero di € 4,00; per ogni giornata in cui effettua l'intervallo meridiano di cui all'art. 98 del vigente CCNL, sarà riconosciuto un buono pasto pari a €5,16.

Le previsioni contenute nel presente verbale di accordo sostituiscono integralmente, ad ogni conseguente effetto, quanto previsto in materia di lavoro a tempo parziale presso CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A..

Il presente Verbale di Accordo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2009 e scadrà il 31 dicembre 2011.

